ORDINAMENTO DIDATTICO

MOD-OD Rev0 del 01/08/2018 Pag. 1 di 10

Attività	Ambito	Insegnamento	SSD	CFU	CFU	CFU
		G	1455/04	teorici	pratici	tot
Assistant forms of the		Statistica Medica	MED/01	1		
Attività formative di base		Patologia Clinica	MED/05	2		
		Microbiologia	MED/07	2		5
	Tronco comune Clinico	Medicina Interna	MED/09			3
Attività caratterizzanti	In Emergenza e Urgenza	Neurologia	MED/26			
turutter izzuriti		Treat ologia	11125,20			
		Cardiologia	MED/11			
		Pneumologia	MED/10		15	
	Discipline specifiche	Medicina d'Urgenza	MED/09		_	
	della tipologia Medicina		,			
	d'Emergenza-Urgenza			28	227	270
Attività affini o	Integrazioni Interdisciplinari	Anestesia e Rianimazione	MED/41	0,5		
integrative		Pediatria	MED/38	0,5		
		Ostetricia e Ginecologia	MED/40	0,5		
		Gastroenterologia	MED/12	0,5		
		Malattie Infettive	MED/17	0,5		
		Diagnostica per immagini	MED/36	0,5		
		Psichiatria	MED/25	0,5		
		Chirurgia Generale	MED/18	0,5		
		Ortopedia e Traumatologia	MED/33	0,5		
		ORL	MED/31	0,25		
		Oculistica	MED/30	0,25		5
Altre	Ulteriori conoscenze			5		5
Prova finale				15		15
totale				58	242	300

ORDINAMENTO DIDATTICO

MOD-OD Rev0 del 01/08/2018 Pag. 2 di 10

	PRIMO ANNO						
Attività	Ambito	Insegnamento	SSD	CFU/ADF	CFU/AFP		
Attività formative	Discipline generali per la formazione	Statistica Medica	MED/01	1			
di base	dello specialista	Microbiologia	MED/07	2			
		Patologia clinica	MED/05	2			
Attività	Tronco comune: Clinico Specialistico	Medicina Interna	MED/09		3		
caratterizzanti	Emergenza e Urgenza	Pneumologia	MED/10		2		
	Discipline specifiche della tipologia Medicina d'Emergenza Urgenza	Medicina d'Urgenza	MED/09	3	45		
Attività affini o integrative	Integrazioni Interdisciplinari	Diagnostica per immagini	MED/36	0.5			
		Gastroenterologia	MED/12	0.5			
Altre	Ulteriori conoscenze ed abilità	Seminari e Journal Club		1			
	informatiche e relazionali	Interpretazione e preparazione articolo scientifico					
		Inglese scientifico					
				10	50		

ORDINAMENTO DIDATTICO

MOD-OD Rev0 del 01/08/2018 Pag. 3 di 10

SECONDO ANNO						
Attività	Ambito	Insegnamento	SSD	CFU/ADF	CFU/AFP	
	Tronco comune:	Medicina Interna	MED/09		3	
Attività caratterizzanti	Clinico Specialistico in Emergenza e Urgenza	Neurologia	MED/26		2	
	Discipline specifiche della tipologia Medicina d'Emergenza Urgenza	Medicina d'Urgenza	MED/09	8	45	
Attività affini o integrative	Integrazioni Interdisciplinari	Pediatria	MED/38	0.5		
		Malattie infettive	MED/17	0.5		
Altre	Ulteriori conoscenze ed abilità informatiche e	Seminari e Journal Club Interpretazione e		1		
	relazionali	preparazione articolo scientifico Inglese scientifico				
		<u> </u>			50	

ORDINAMENTO DIDATTICO

MOD-OD Rev0 del 01/08/2018 Pag. 4 di 10

	TERZO ANNO						
Attività	Ambito	Insegnamento	SSD	CFU/ADF	CFU/AFP		
Attività caratterizzanti	Tronco comune: Clinico Specialistico in Emergenza e Urgenza	Cardiologia	MED/11		5		
	Discipline specifiche della tipologia Medicina d'Emergenza Urgenza	Medicina d'urgenza	MED/09	8	45		
Attività affini o integrative	Integrazioni Interdisciplinari	Ortopedia Psichiatria	MED/33 MED/25	0.5 0.5			
Altre	Ulteriori conoscenze ed abilità informatiche e relazionali	Seminari e Journal Club Interpretazione e preparazione articolo scientifico Inglese scientifico		1			
		inglese scientifico		10	50		

ORDINAMENTO DIDATTICO

MOD-OD Rev0 del 01/08/2018 Pag. 5 di 10

QUARTO ANNO						
Attività	Ambito	Insegnamento	SSD	CFU/ADF	CFU/AFP	
Attività caratterizzanti	Discipline specifiche della tipologia Medicina d'Emergenza Urgenza	Medicina d' Urgenza	MED/09	8	50	
Attività affini o integrative	Integrazioni Interdisciplinari	Chirurgia Generale	Med/18	0,5		
		Oculistica	MED/30	0.25		
		ORL	MED/31	0.25		
Altre	Ulteriori conoscenze ed abilità	Seminari e Journal Club		1		
	informatiche e relazionali	Interpretazione e preparazione articolo scientifico				
		Inglese scientifico				
				10	50	

ORDINAMENTO DIDATTICO

MOD-OD Rev0 del 01/08/2018 Pag. 6 di 10

Piano di Studio Scuola di Specializzazione Medicina Emergenza Urgenza

	QUINTO ANNO						
Attività	Ambito	Insegnamento	SSD	CFU/ADF	CFU/AFP		
Attività caratterizzanti	Discipline specifiche della tipologia Medicina d'Emergenza Urgenza	Medicina Interna	MED/09	1	42		
Attività affini o integrative	Integrazioni Interdisciplinari	Anestesia e Rianimazione	MED/41	0.5			
		Ostetricia e Ginecologia	MED/40	0,5			
Altre	Ulteriori conoscenze ed abilità informatiche e relazionali	Seminari e Journal Club Interpretazione e preparazione articolo scientifico Inglese scientifico		1			
Prova finale	Preparazione tesi	0.22.23.2		15			
				18	42		

LEGENDA:

CFU = Crediti Formativi Universitari;

ADF= Attività Didattica Frontale (1CFU=10 ore di lezioni, seminari, corsi e 15 ore di studio autonomo);

AFP= Attività Formative Professionalizzanti (1CFU= 30 ore di attività assistenziale)

ORDINAMENTO DIDATTICO

MOD-OD Rev0 del 01/08/2018 Pag. 7 di 10

Per la tipologia **MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA** (articolata in cinque anni di corso) gli obiettivi formativi sono seguenti:

Obiettivi formativi di base: lo Specializzando deve approfondire e aggiornare le proprie conoscenze sulle basi biologi-che e genetiche delle malattie, sulle correlazioni fisiopatologiche tra l'alterazione funzionale dei vari organi ed apparati e le sindromi cliniche con particolare riferimento alle condizioni cliniche di emergenza-urgenza e sulla conoscenza dei protocolli di trattamento farmacologici e/o strumentali delle emergenze-urgenze.

Obiettivi della formazione generale: lo Specializzando deve acquisire conoscenze (epidemiologiche, cliniche, psicologiche ed etiche) e la metodologia per un approccio globale e unitario alla soluzione di problemi di salute complessi; lo sviluppo del ragionamento clinico orientato all'analisi «per problemi» ed alla loro risoluzione; la conoscenza della pro-gnosi a breve termine delle varie patologie e sindromi cliniche; la maturazione di capacità diagnostiche critiche ed ana-litiche (diagnosi per elementi positivi, eziologica e differenziale), impostando e verificando personalmente l'iter diagnostico; la piena conoscenza delle principali procedure diagnostiche e delle indagini di laboratorio e strumentali; l'approfondimento delle conoscenze relative ai farmaci sia per le caratteristiche farmacologiche che per le indicazioni, le controindicazioni, le interazioni e gli incidenti iatrogeni; la maturazione della capacità critica necessaria all'applicazione, nel singolo caso, dei risultati della ricerca scientifica; la capacità di applicare la metodologia della ricerca clinica speri-mentale e terapeutica; la conoscenza del corretto utilizzo delle risorse e del budget e monitoraggio della qualità.

Obiettiviti formativi della tipologia della Scuola: lo Specializzando deve raggiungere la piena autonomia per poter operare nel sistema integrato delle emergenze-urgenze. In particolare: deve essere in grado di partecipare e gestire il soccorso extraospedaliero e di integrare le informazioni degli interventi preospedalieri per il rapido inquadramento e trattamento intraospedaliero; deve sapere inquadrare, rianimare, stabilizzare e trattare qualsiasi paziente con criticità che si presenti a strutture territoriali o ospedaliere, definendo anche l'ospedale più adatto o il percorso più idoneo per il tratta-mento del paziente; deve sapere stabilire le priorità d'intervento nei confronti di più pazienti, con differenti quadri clini-ci, giunti contemporaneamente nel Dipartimento di Emergenza-Accettazione al fine dell'ottimizzazione del trattamento; deve sapere trattare e gestire le vie aeree; deve sapere valutare la necessità di un eventuale trasferimento più appropria-to, ovvero pianificare un corretto «piano di azione» e/o follow-up; deve essere in grado di fornire al paziente l'educazione sanitaria necessaria alla prevenzione delle malattie e dei traumatismi; deve sapere utilizzare correttamente le risorse diagnostiche e terapeutiche disponibili nelle differenti realtà operative; deve apprendere i principi per il trattamento di pazienti pediatrici, geriatrici e in gravidanza; deve conoscere le tecniche per comunicare efficacemente con i pazienti, i familiari e le altre figure professionali coinvolte nella gestione del paziente; deve possedere le conoscenze tecniche ed organizzative per la gestione delle emergenze correlate alle catastrofi; deve apprendere i principi etici coinvolti nel pro-cesso decisionale medico con riguardo anche per le direttive per la prosecuzione e il trattamento di sostegno alla vita. Lo specializzando deve anche conoscere gli aspetti legali e di organizzazione sanitaria della professione, nonché quelli del SSN, con particolare riferimento alle normative relative al sistema integrato dell'emergenza-

Sono specifici ambiti di competenza dello specialista in Medicina d'Emergenza-Urgenza: la valutazione del grado di urgenza e/o delle priorità assistenziali in rapporto a tutti i fattori clinico-ambientali interferenti; la valutazione delle funzioni vitali e le manovre e le terapie per la rianimazione cardiopolmonare in urgenza e per la stabilizzazione del paziente; la fisiopatologia, la semeiotica funzionale e strumentale, la metodologia clinica, la diagnosi e la terapia in urgenza (farmacologica e strumentale) di qualsiasi patologia che si presenti con caratteristiche d'urgenza-emergenza; la epidemiologia e la gestione, per quanto di competenza, delle emergenze territoriali, incluse le catastrofi; la conoscenza e l'applicazione dei principi del management al fine della ottimizzazione delle risorse e degli standard di qualità; la ricerca etiopatogenetica, epidemiologica e clinico-terapeutica applicata alle emergenze-urgenze; la prevenzione degli incidenti e la promozione della salute.

ORDINAMENTO DIDATTICO

MOD-OD Rev0 del 01/08/2018 Pag. 8 di 10

FONTI DOCUMENTALI

- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
- il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, il quale, agli articoli 8-bis e seguenti, disciplina in particolare l'autorizzazione, l'accreditamento e accordi contrattuali, le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e sociosanitarie;
- il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, concernente la «Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario nazionale ed universita', a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n.419»;
- il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'«Attuazione della direttiva comunitaria 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive comunitarie 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE», il quale, agli articoli 34 e seguenti, disciplina, tra l'altro, la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attivita' professionalizzanti;
- art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999, il quale prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica con il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialita', di determinare e verificare i requisiti d'idoneita' della rete formativa e delle strutture che la compongono, di effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonche' di definire i criteri e le modalita' per assicurare la qualita' della formazione, in conformita' alle indicazioni dell'Unione europea;
- il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, relativo al «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», e in particolare l'art. 3, comma 7, che stabilisce che possono essere istituiti corsi di specializzazione esclusivamente in applicazione di direttive europee o di specifiche norme di legge;
- il decreto ministeriale 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 258, S.O., recante il «Riassetto Scuole di specializzazione di area sanitaria», con il quale, al fine di adeguare gli Ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione dell'area sanitaria al quadro



ORDINAMENTO DIDATTICO

MOD-OD Rev0 del 01/08/2018 Pag. 9 di 10

della riforma generale degli studi universitari introdotta con il citato decreto ministeriale n. 270/2004, e' stato operato il riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

- il decreto ministeriale 29 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2006, n. 105, S.O., e successive modificazioni e integrazioni, concernente la «Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di specializzazione», con il quale sono stati definiti gli standard ed i requisiti d'idoneita' delle Scuole di specializzazione di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, cosi' come determinati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica ai sensi dell'art. 43 del citato decreto legislativo n. 368/1999;
- i decreti del 6 novembre 2008 del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e successive modifiche e integrazioni, con i quali e' stato disposto l'accreditamento delle strutture facenti parte della rete formativa delle suddette Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto ministeriale 1° agosto 2005;
- i decreti direttoriali del 12 dicembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, con i quali sono state istituite le suddette Scuole di specializzazione;
- il comma 3-bis dell'art. 20 del richiamato decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dall'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto ministeriale 1° agosto 2005, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando, altresi', le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica;
- il Patto per la salute 2010-2012, che, all'art. 7, disciplina l'«Accreditamento e remunerazione» (Rep. Atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009);
- Intesa tra Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante «Disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento», in attuazione dell'art. 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Rep. Atti n. 259/CSR del 20 dicembre 2012);
- intesa tra Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi ll'accreditamento delle strutture sanitarie (Rep. Atti n. 32/CSR del 19 febbraio 2015);
- il decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, concernente il «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera»;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, di concerto con il Ministro della salute, del 4 febbraio 2015, prot. n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2015, n. 126, S.O., recante il «Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria», emanato in attuazione dell'art. 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dall'art. 15 del suddetto decreto-legge n. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, che ha sostituito il precedente decreto ministeriale 1° agosto 2005 recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria»;
- art. 3, comma 3, del citato D.I. n. 68/2015, il quale dispone che, con specifico e successivo decreto, si provvede ad identificare i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonche' gli indicatori di attivita' formativa ed assistenziale, relativi alle singole strutture di sede ed alla rete formativa necessari ai fini dell'attivazione;
- il decreto ministeriale del 27 marzo 2015, n. 195 di ricostituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, con il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialita', di determinare e di verificare i requisiti di idoneita' della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, di effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonche' di definire i



ORDINAMENTO DIDATTICO

MOD-OD Rev0 del 01/08/2018 Pag. 10 di 10

criteri e le modalita' per assicurare la qualita' della formazione, in conformita' alle indicazioni dell'Unione europea;

- i decreti direttoriali del 17 e 21 aprile 2015, e successive modificazioni e integrazioni, con i quali il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha riordinato le Scuole di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del citato D.I. n. 68/2015;
- l'art. 11, comma 8 del decreto ministeriale n. 509/1999, e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che le universita' rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un documento che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati a livello europeo, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo (cosiddetto Diploma Supplement);
- il decreto ministeriale 26 ottobre 2005, n. 49, recante il modello di Diploma Supplement;
- l'art. 5, comma 5, del citato D.I. n. 68/2015, relativo al Libretto-diario delle attivita' formative svolte dallo specializzando;